

# COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 25/09/2012

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2012. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N° 20 DEL 20.06.2012.</b>
-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.50, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica.

Assume la Presidenza Piscedda Valter

Partecipa il Segretario Melis Anna Maria

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg: Murgia Gianfranco Orru' Maria Laura Palla Pier Luigi

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo	Presenti
PISCEDDA VALTER	SI
ENA ANTONIO	SI
ROSSI ROBERTO	SI
ARGIOLAS GIUSEPPE	SI
PINNA FRANCESCO ANTONIO	SI
FADDA LUCA	SI
MASSETTI ERCOLANO	SI
STRAZZERI MARIANO	SI
FRAU LAMBERTO	SI
SITZIA MARCELLA	SI
MURGIA GIANFRANCO	SI
ORRU' MARIA LAURA	SI
PES SOLANGE	NO
SUELLA GIULIA	SI
LAI IVAN	NO
PALLA PIER LUIGI	SI
MURA DANIELE	NO

Ne risultano presenti n.14 e assenti n.3

Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale (Melis Anna Maria)	Il Presidente (Piscedda Valter)
--	------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune dal **26/09/2012**

Elmas, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Melis Anna Maria)

# COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI



Ufficio: **AA.GG,SVIL. ECON.E  
TRIBUTARIO**

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/08/2012 N. 37

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2012. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N° 20 DEL 20.06.2012.</b>
-----------------	---

**DELIBERA N.29 SEDUTA DEL 25/09/2012**

Soggetta a controllo

immediatamente eseguibile

PISCEDDA VALTER	<input type="checkbox"/>	SITZIA MARCELLA	<input type="checkbox"/>
ENA ANTONIO	<input type="checkbox"/>	MURGIA GIANFRANCO	<input type="checkbox"/>
ROSSI ROBERTO	<input type="checkbox"/>	ORRU' MARIA LAURA	<input type="checkbox"/>
ARGIOLAS GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	PES SOLANGE	<input type="checkbox"/>
PINNA FRANCESCO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	SUELLA GIULIA	<input type="checkbox"/>
FADDA LUCA	<input type="checkbox"/>	LAI IVAN	<input type="checkbox"/>
MASSETTI ERCOLANO	<input type="checkbox"/>	PALLA PIER LUIGI	<input type="checkbox"/>
STRAZZERI MARIANO	<input type="checkbox"/>	MURA DANIELE	<input type="checkbox"/>
FRAU LAMBERTO	<input type="checkbox"/>		

Il Segretario Comunale  
D.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente  
Valter Piscedda

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 360 del 25/09/1998 che ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

**Atteso** che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, con

deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;

- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

**Visto** l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

**Richiamato** il proprio precedente atto n° 20 del 20 giugno 2012 avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef. Modifica dell'aliquota di compartecipazione";

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale - prot. n° 9329 del 25/07/2012 in cui vengono formulati i seguenti rilievi:

- 1) *"l'imposizione deve avvenire non con l'applicazione di unica aliquota proporzionale all'intero reddito complessivo (criterio per fasce), bensì frazionatamente, mediante la partizione del reddito stesso secondo scaglioni distinti per come stabiliti dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 917/1986 e con l'applicazione di una pluralità di aliquote via via crescenti"*;
- 2) *"Qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate, allo stesso è certamente demandata la scelta circa la misura dell'aliquota da applicare a ciascun scaglione, a condizione però che questi ultimi siano diversificati nel numero e nei rispettivi limiti di reddito (inferiore e superiore) secondo lo stesso schema delineato dalla normativa nazionale dettata con l'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 917/1986 in materia di IRPEF"*;

**Ritenuto opportuno**, alla luce della citata nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e pur ritenendo l'interpretazione ministeriale del citato art. all'art.1, comma 11, del Decreto legge n. 201/2011 eccessivamente restrittiva, al fine di evitare un possibile contenzioso con il Ministero, che produrrebbe incertezza sulle aliquote in vigore con conseguenti disagi per i contribuenti, uniformarsi a tale interpretazione annullando la delibera in oggetto;

**Richiamato** il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

**Ritenuto** approvare il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'irpef secondo l'allegato costituente parte integrante e sostanziale e proporre la seguente soluzione che garantisca invarianza di gettito rispetto al previsionale iscritto in bilancio e vada incontro alle cosiddette "fasce più deboli" della popolazione;

Soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 8.000,00;

Aliquote:

- a) da € 0 a € 15.000 euro, 0,38%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,4%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,5,5%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000, 0,78%
- e) oltre 75.000 euro, 0,8% per cento;

**Dato atto** che ai sensi dell'art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006, le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, nei casi di proroga del termine per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Udito il Presidente della Commissione Affari Istituzionale M.L. Orrù dare lettura del parere espresso dalla Commissione stessa in data 24.09.2012.

Sentita la dichiarazione di voto espressa dalla Consigliera Suella la quale a nome del proprio Gruppo dichiara: “ Del Consiglio del 20 giugno avevamo rilevato l'irregolarità della forma e avevamo anche detto che avremmo votato l'atto perché ne condividevamo la sostanza politica. L'invito dell'Opposizione, che fu strumentalizzato dal Consigliere Frau che disse che avrebbe preferito si avversasse la forma e si votasse il contenuto, dal Consigliere Strazzeri che si dichiarava deluso dall'atteggiamento dell'Opposizione. Ebbene il nostro invito era chiaro, invitavamo la Maggioranza a fare quello che stropio spesso non fa: a rispettare le norme che vengono spesso sostituite da norme ad uso soggettivo, sistema seguito in materia di bilancio, urbanistica e gestione consiliare. Avevamo proposto il ritiro dell'atto, visto che era improponibile andare avanti senza nessun conforto sulla legittimità dell'atto da parte del Responsabile del Settore e della Segretaria comunale, affinché l'atto ritirato venisse riportato all'attenzione del Consiglio. Questo oggi avviene e ne prendiamo atto e credo che l'Amministrazione abbia preso in considerazione le norme vere che valgono per tutti e le abbia applicate . Nella sostanza politica crede sia un atto a favore della cittadinanza perché ha un occhio di riguardo per le fasce maggiormente gravate in una fase come questa. Il voto sarà favorevole ”;

Sentita la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere Massetti a nome del Gruppo di Maggioranza il quale riconosce la validità di quanto affermato dalla Consigliera Suella;

Sentito il Sindaco il quale chiarisce che l'atto annullato non è viziato per contrasto alla norma, ma si è preferito adeguarsi all'interpretazione ministeriale, ritenendo superfluo insistere su una diversa distribuzione delle fasce che non cambia nella sostanza.

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

**Acquisito** altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con n. 14 voti favorevoli

## DELIBERA

**Di prendere atto** della premessa;

**Di annullare**, ai sensi dell'art. 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione consiliare n. 20 del 20/06/2012;

**Di adottare il** Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'irpef allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Di determinare**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le seguenti aliquote:

- a) da € 0 a € 15.000 euro, 0,38%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,4%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,5,5%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000, 0,78%
- e) oltre 75.000 euro, 0,8% per cento;

**Di stabilire** per l'anno 2012 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 8.000,00 fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

**Di fare rinvio** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF;

**di dare mandato** al Responsabile del Settore per l'adozione dei provvedimenti necessari per la pubblicazione di quanto stabilito con la presente deliberazione sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**di rendere**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

Escono Palla e Suella

<b>PARERE: REGOLARITÀ TECNICA</b>
VISTO con parere favorevole
<i>Il Responsabile</i> <b>CANU ELISABETTA</b>

<b>PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE</b>
VISTO con parere favorevole
<i>Il Responsabile</i> <b>PILIA ROMINA</b>